



LEGA PRO

COMUNICATO N. 6/DIV – 27 AGOSTO 2024

6/7

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 23, 24, 25 e 26 AGOSTO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Agosto 2024

1^ Giornata andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	CALDIERO TERME	2-3
ATALANTA U23	ALCIONE MILANO	1-2
FERALPISALO'	NOVARA	0-0
L.R. VICENZA	GIANA ERMINIO	2-2
LECCO	UNION CLODIENSE	1-0
PADOVA	TRENTO	3-0
PRO PATRIA	RENATE	0-1
PRO VERCELLI	PERGOLETTESE	1-0
TRIESTINA	ARZIGNANO V.	3-0
VIRTUS VERONA	LUMEZZANE	0-1

GIRONE B

AREZZO	CAMPOBASSO	1-0
CARPI	RIMINI	2-2
GUBBIO	SESTRI LEVANTE	1-0
LEGNAGO SALUS	PONTEDERA	2-3
PIANESE	PERUGIA	3-3
PINETO	LUCCHESE	0-0
SPAL	ASCOLI	2-2
TERNANA	PESCARA	1-2
TORRES	VIS PESARO	3-0
VIRTUS ENTELLA	MILAN FUTURO	1-0

GIRONE C

ACR MESSINA	POTENZA	2-2
BENEVENTO	CAVESE	2-1
CROTONE	TEAM ALTAMURA	2-0
FOGGIA	TRAPANI	2-2
GIUGLIANO	TARANTO	1-0
JUVENTUS NEXT GEN	AUDACE CERIGNOLA	3-4
LATINA	CASERTANA	1-1
AZ PICERNO	AVELLINO	4-1
SORRENTO	CATANIA	0-0
TURRIS	MONOPOLI	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23, 24, 25 e 26 AGOSTO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società TEAM ALTAMURA, AREZZO, AVELLINO, CARPI, CATANIA, GIUGLIANO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, RIMINI, SPAL, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 96° minuto della gara, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, a fine gara, dopo che entrambe le squadre e la Quaterna Arbitrale avevano fatto rientro negli spogliatoi e i tifosi avevano lasciato l'impianto, durante l'allenamento post gara eseguito da cinque calciatori avversari, proferito epiteti razzisti, ripetuti più volte nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 23°, 24° e 34° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 24° minuto del primo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, due petardi di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato ventuno seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, ventuno bicchieri di plastica contenenti liquido, diciotto bottigliette di plastica semipiene e due cartoni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica piene, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido, tre confezioni di Caffè Borghetti e un'asta di bandiera nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,

integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

BENEVENTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 58° al 59° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, dal 5° al 7° minuto del secondo tempo, uno striscione contenente frasi offensive nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 3°, 9° e 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 27° e 30° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (60%) presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 25° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 SETTEMBRE 2024**

BRUTTI FABIO (CALDIERO TERME)
abbandonava la panchina e proferiva una frase irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
in quanto a gioco fermo si avvicinava all'Arbitro proferendo una frase offensiva nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIGNATARO VALERIO (PERUGIA)
in quanto a fine gara si avvicinava all'Arbitro rivolgendogli per due volte una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NAPOLI RAFFAELE (CAVESE)
FORMISANO ALESSANDRO (PERUGIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500,00 DI AMMENDA

RIZZO FRANCESCO (TARANTO)
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e con gesti plateali proferiva una frase offensiva nei confronti dell'Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BIANCHI GIANCARLO (GIANA ERMINIO)

a seguito di una decisione arbitrale entrava sul terreno di gioco per due metri e proferiva una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POZZI ANDREA (UNION CLODIENSE)

in quanto, senza la possibilità di contendere il pallone, interveniva su un calciatore avversario colpendolo con la gamba tesa e i tacchetti esposti mettendone a rischio l'incolumità fisica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MONDONICO DAVIDE (CAMPOBASSO)

per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALAPAI LUCA (CASERTANA)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ERCOLANO EMANUEL (LATINA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

IBRAHIM OLAMIDE MAJID (LEGNAGO SALUS)

per aver commesso un grave fallo di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
FRANCHINI SIMONE	(GUBBIO)
COGETTA NICCOLO'	(TURRIS)
MEHIC DINO	(VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ANZELMO DOMENICO	(ACR MESSINA)
DI PALMA MANUEL	(ACR MESSINA)
PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
BAGATTI NICCOLO'	(ALCIONE MILANO)
LANZI JACOPO	(ALCIONE MILANO)
MICULI ARMANDO	(ALCIONE MILANO)
PICCINOCCHI MARIO	(ALCIONE MILANO)
BARBONI FILIPPO	(AREZZO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
RIGHETTI SAMUELE	(AREZZO)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ADJAPONG CLAUD	(ASCOLI)
CACCAVO LUIGI	(ASCOLI)
SARACCO UMBERTO	(AUDACE CERIGNOLA)
FRASCATORE PAOLO	(AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
FERRARA ANTONIO	(BENEVENTO)
CAZZADORI DENIS	(CALDIERO TERME)
GOBETTI NICOLO'	(CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE	(CALDIERO TERME)
BOSISIO MARCO	(CAMPOBASSO)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
MANDELLI ANDREA	(CARPI)
PANELLI TOMMASO	(CARPI)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
MATESE MATTIA	(CASERTANA)
PAGLINO STEFANO	(CASERTANA)
PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
DE LUCA GIUSEPPE	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
BOFFELLI VALERIO	(CAVESE)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
KONATE AMARA	(CAVESE)
PEZZELLA SALVATORE	(CAVESE)
RIZZO AGOSTINO	(CAVESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
SPINA MARCO	(CROTONE)
ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
FELICOLI GIANFILIPPO	(FOGGIA)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)

BUZZI GABRIELE	(GIANA ERMINIO)
FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
MORO LUCA	(GIANA ERMINIO)
CELEGHIN ENRICO	(GIUGLIANO)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(GIUGLIANO)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
TOMMASINI CHRISTIAN	(GUBBIO)
AMARADIO LUCA	(JUVENTUS NEXT GEN)
MANCINI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PEETERS DAOUDA	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
CONFENTE ALESSANDRO	(L.R. VICENZA)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(LATINA)
CEOLA FRANCESCO	(LECCO)
GALEANDRO ALESSANDRO	(LECCO)
MARRONE LUCA	(LECCO)
TORDINI MATTIA	(LECCO)
BASSO RICCI ALBERTO	(LEGNAGO SALUS)
MUTEBA VINCENZO VENTUR	(LEGNAGO SALUS)
PALAZZINO FILIPPO	(LEGNAGO SALUS)
VIERO FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
FAZZI NICOLO'	(LUCCHESI)
CORTI NICCOLO'	(LUMEZZANE)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
PAGLIARI MARCO	(LUMEZZANE)
LONGO SAMUELE	(MILAN FUTURO)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(MONOPOLI)
DI MUNNO ALESSANDRO	(NOVARA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
BIANCHI NICOLO'	(PADOVA)
DELLI CARRI FILIPPO	(PADOVA)
ANELLI NICOLA	(PERGOLETTESE)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
CAPOFERRI MATTIA	(PERGOLETTESE)
SCARSELLA FABIO	(PERGOLETTESE)
AMORAN TOLUWANIMI PETE	(PERUGIA)
BARTOLOMEI PAOLO	(PERUGIA)
DI MAGGIO LUCA	(PERUGIA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
PELLACANI FILIPPO	(PESCARA)
SQUIZZATO NICCOLO'	(PESCARA)
MASTROPIETRO FEDERICO	(PIANESE)
GUERRA WALTER	(AZ PICERNO)
MAIORINO PASQUALE	(AZ PICERNO)
MERELLI DAVIDE	(AZ PICERNO)
SANTARCANGELO ANDREA	(AZ PICERNO)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
MARAFINI ANDREA	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)

CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
VIVOLI NICCOLO	(PONTEDERA)
GALIANO PIERFRANCESCO	(POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
FERRI DAVIDE	(PRO PATRIA)
PASSADOR PIETRO	(PRO VERCELLI)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
PARIGI GIACOMO	(RIMINI)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(SESTRI LEVANTE)
PANE MASSIMILIANO	(SESTRI LEVANTE)
PRIMASSO ANDREA	(SESTRI LEVANTE)
ARENA MATTEO	(SPAL)
BASSOLI ALESSANDRO	(SPAL)
DE MARCHI MICHAEL	(TARANTO)
DE SANTIS EROS	(TEAM ALTAMURA)
FRANCO DANIELE	(TEAM ALTAMURA)
MINESSO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(TERNANA)
PATANE' NICOLA	(TERNANA)
TITO FABIO	(TERNANA)
ZAMBATARO EYOB	(TORRES)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
KARIC NERMIN	(TRAPANI)
MASTRANTONIO VALERIO	(TRAPANI)
UJKAJ ENIS	(TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
GHILLANI ALESSANDRO	(TRENTO)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(TRIESTINA)
ATTYS CHRISTOPHER	(TRIESTINA)
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU	(TRIESTINA)
STRUNA ALJAZ	(TRIESTINA)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)
BIONDI KEVIN	(UNION CLODIENSE)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)
PAGLIUCA MATTIA	(VIRTUS VERONA)
SIBI SHEIKH	(VIRTUS VERONA)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 27 Agosto 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani